

piuttosto che lo Spirito Santo volle, in quel caso, compiere una ritorsione per gli articoli che, proprio in quei mesi, il Dumas scriveva, nel suo giornale l'*Indipendente*, per propugnare il buon diritto dell'Italia ad annettersi Roma e farne la sua capitale. Or perchè mescolare in questa politica clericale lo Spirito Santo col rischio di contaminarne la purezza? Così ci vuol poco a intendere che se nell'Indice non sono entrati, o non sono rimasti, i nomi di Dante e di Petrarca e di Boccaccio e di Goethe, non è già perchè lo Spirito Santo fosse indulgente a quegli autori per la bellezza delle pagine loro, ma perchè la prudenza consigliò ai preti di non colpire troppo in alto e non suscitare troppo grossi scandali, cauti, commessi nelle loro operazioni sogliono essere, *ne scandala eveniant*.

Veda, dunque, il Sorrentino se non gli convenga indirizzare diversamente le sue indagini, e, invece di affaticarsi e affaticare i lettori con molti volumi di color grigio, procurare di darci un piccolo libro, pieno di quelle notizie che gli eruditi chiamano peregrine e di quei riavvicinamenti che si chiamano arguti.

B. C.

POMPEO BIONDI. — *Metodo e scienza del diritto*. — Roma, Anonima romana ed., 1935 (8.^o gr., pp. 21).

È da leggere questa memoria, che fu già la prolusione pronunziata quattro anni fa a un corso di diritto processuale civile, e che è notevole per schiettezza di sentire e lucidezza di esposizione. L'autore, movendo dalla posizione della « scienza generale del diritto », che pone il concetto rigoroso di questo come « norma », dimostra, per averlo sperimentato in sè stesso, che non si può rimanere in questa posizione, la quale rischia di dare realtà all'astratto, o di convertirsi in una sorta di mistica adorazione da qualcosa che è fuori di noi. Tutt'al contrario, il concetto del diritto come norma è un atto di autocoscienza, da integrare nella scienza di questa e perciò nella filosofia, che sola, nel superarle, legittima l'ufficio delle astrazioni. Nè si può tenere separata la scienza del diritto dalla pratica, cioè dalla politica, perchè la materia, e con ciò i problemi, vengono allo studio del diritto dallo svolgersi della vita politica, e in generale dalla storia. Tutto giusto e bene sviluppato ed esattamente dimostrato. L'unica obiezione che si può muovere a questa tesi del Biondi, è che una siffatta riunione e armonia della filosofia, della scienza del diritto e della politica richiede vigore e coraggio; e i più dei professori e cultori del diritto guardano dall'alto tavolato delle loro astrazioni la sottostante acqua del mare, ma non vogliono gettarvisi dentro per aver da fare con le onde. Non è, questa, un'obiezione di pensiero, ma è bene un'obiezione di fatto, di cui sento il peso io che non sono riuscito a persuadere i cosiddetti « specialisti » di cosa alquanto meno pericolosa: che per ragionare e giudicare di poesia convenga filosofare e, al tempo stesso, sentire e vivere la poesia. Essi vogliono trattare la poesia, come dicono, da « puri scienziati »: cioè sono pertinaci a non volerla nè sentire nè intendere. Diciamo: chi si con-